

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENARE

Sommario: - 1. La natura dell'istituto e i presupposti. - 1.1. La natura dell'istituto. - 1.2. Rapporto con il concordato preventivo. - 1.3. Gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di risanamento. - 1.4. Presupposti e contenuti degli accordi di ristrutturazione. - 1.5. La relazione dell'esperto. - 2. La pubblicità dell'accordo. Opposizione e omologazione. - 2.1. Opposizione, omologazione deposito nel Registro delle imprese. - 2.2. Modalità di deposito dell'accordo presso il Registro delle imprese.

1. La natura dell'istituto e i presupposti

1.1. La natura dell'istituto

La legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, cosiddetto "decreto sulla competitività", all'articolo 2 ha apportato significative modifiche agli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo e ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 182 bis prevede che il debitore possa depositare, con la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e la documentazione di cui all'art. 161, anche un **accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Si tratta di un istituto ampiamente conosciuto e diffuso nella prassi di molte legislazioni straniere di cui si attendeva una collocazione ufficiale anche nel nostro ordinamento, essendo unanime il riconoscimento della sua efficacia come strumento di risoluzione negoziale della crisi d'impresa.

Da tempo, debitori e creditori sono soliti ricorrere a concordati stragiudiziali per definire i loro rapporti per cercare di superare l'insolvenza, ma ciò è sempre avvenuto senza poter fruire della stabilità e certezza giuridica.

L'articolo 182-bis tenta di risolvere innanzitutto proprio i problemi afferenti la certezza e stabilità giuridica, fino ad oggi mancante, con la previsione del controllo ad opera del tribunale fallimentare in sede di omologazione, lasciando per il resto ampia libertà all'autonomia delle parti.

L'accordo è riservato agli imprenditori commerciali non esclusi dal fallimento o dall'amministrazione straordinaria.

Tale accordo deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti e deve essere corredato dalla relazione di un esperto avente ad oggetto l'attuabilità dell'accordo.

Tale percentuale va calcolata sull'intera massa debitoria, senza alcuna distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari ovvero tra creditori muniti di titolo esecutivo e creditori che ne siano sprovvisti.

La locuzione “ristrutturazione dei debiti” indica, dunque, in via di prima approssimazione, non l’estinzione, ma la **modifica della struttura** (ossia degli elementi caratterizzanti, quali: scadenza, interessi, ammontare, garanzie) **dei debiti dell’impresa**.

La ristrutturazione non riguarda necessariamente tutti i debiti dell’imprenditore, ma è sufficiente una **percentuale minima del 60%**; i debiti residui, non considerati dall’accordo, devono essere soddisfatti integralmente secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell’obbligazione, ovvero, in mancanza, dalla legge.

Pertanto con l’accordo si può decidere **l’estinzione totale o parziale delle obbligazioni** mediante novazione o remissione o il differimento della scadenza, ma si può anche decidere la creazione di nuove obbligazioni come conseguenza di finanziamenti da utilizzare per l’estinzione di precedenti obbligazioni, la costruzione di garanzie o l’impegno a stipulare negozi attuativi, quali ad esempio: contratti di finanziamento; aumenti di capitale con l’emissione di nuove azioni da attribuire ai finanziatori ed eventualmente ai creditori; la costituzione di nuove società che si accollino parte dei crediti sorti nei confronti dell’imprenditore; la rinegoziazione dei contratti per ridurre i costi delle forniture o dei servizi, ecc.

1.2. Rapporto con il concordato preventivo

L’art. 182-bis è collocato nel Capo V della legge fallimentare, attualmente rubricato *“Dell’omologazione dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti”*.

Da una prima lettura delle norme che regolano i due istituti (concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti), la prima domanda che è lecito porsi è la seguente: gli accordi di ristrutturazione costituiscono una semplice modalità di realizzazione del concordato preventivo, oppure un istituto autonomo, con minore ingerenza dell’autorità giudiziaria, che costituisce una vera e propria alternativa autonoma al concordato preventivo, avente sempre il fine di evitare l’insolvenza ed ottenere l’esonero dalla revocatoria?

La relazione illustrativa, a tale proposito, si limita a dire che *“il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi d’impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell’impresa”*.

Secondo una prima tesi interpretativa, gli accordi costituirebbero una sorta di concordato minore e quindi costituirebbero una modalità alternativa di realizzazione del concordato che si raggiunge sulla base del piano di ristrutturazione di cui all’art. 160, comma 1, lett. a).

Secondo un’altra tesi interpretativa, il mancato richiamo all’art. 160 da parte dell’art. 182-bis e la stessa rubrica del Capo V deve essere interpretato come volontà del legislatore di disciplinare gli accordi di ristrutturazione come istituto autonomo rispetto al concordato preventivo

Si tratta, dunque, di un istituto autonomo, di natura contrattuale, e non di una sorta di “piccolo concordato”, con la conseguenza che ad esso non possono essere applicate le disposizioni dettate dalla legge fallimentare per il concordato preventivo.

1.3. Gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di risanamento

La strada dell'accordo, quale nuovo strumento per affrontare la crisi dell'impresa, è percorribile fundamentalmente i **due modi**:

- a) attraverso la predisposizione di un **piano di ristrutturazione** dei debiti, *oppure*
- b) attraverso la predisposizione di un **piano di risanamento** dell'impresa, di cui all'art. 67, comma 2, lett. d), L.F.

Il **piano di ristrutturazione dei debiti** richiama quello in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza e può essere utilizzato sia per accedere al concordato preventivo, sia quale proposta contrattuale da fare ai creditori in via stragiudiziale che, qualora incontri l'accettazione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti, conduce al perfezionamento degli accordi di ristrutturazione.

Il **piano di risanamento** ha una propria autonomia ed è un fatto interno all'impresa, un atto dell'imprenditore, e quindi non necessariamente deve essere sottoposto o presentato ai creditori.

1.4. Presupposti e contenuti dell'accordo di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182 bis sono caratterizzati da **due fasi**: quella stragiudiziale e quella giudiziale.

Nella prima l'imprenditore in crisi rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria; nella seconda, invece, l'accordo, per essere produttivo di effetti legali, deve essere omologato.

In base all'art. 182-bis L.F. il debitore può chiedere, con le stesse modalità previste per la domanda di ammissione al concordato preventivo, cioè con ricorso al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi, depositando tale accordo assieme alla documentazione e al ricorso di cui all'art. 161 L.F.

Non è richiesta alcuna prerogativa requisito particolare: tutti gli imprenditori possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione, purchè trattasi ovviamente di imprenditori commerciali non piccoli.

Da un punto di vista oggettivo, anche se manca il riferimento esplicito all'art. 160 L.F., è necessaria la sussistenza di uno "stato di crisi", ricomprendendo sia la difficoltà temporanea sia lo stato d'insolvenza.

Perché il creditore possa ottenere l'omologazione dell'accordo, è necessario che vengano rispettate **due condizioni**:

- a) primo, che l'accordo di ristrutturazione coinvolga i creditori che rappresentino almeno il 60% della totalità dei crediti;
- b) secondo, che l'accordo sia strutturato in maniera tale da assicurare comunque anche il regolare pagamento di quei creditori che non vi hanno preso parte.

Circa il contenuto degli accordi di ristrutturazione il legislatore lascia alle parti ampia libertà.

Da qualche parte si è avanzata una tesi secondo cui la disciplina degli accordi di ristrutturazione sembra violare, almeno in parte, la *par conditio creditorum*, e questo per almeno due motivi.

Prima di tutto l'accordo può essere valido anche se accettato da pochi creditori o anche addirittura da uno solo di essi, basti che rappresenti il 60% dei crediti.

In secondo luogo, per i creditori estranei all'accordo, non viene prevista alcuna garanzia reale di soddisfazione, se si esclude la valenza di una relazione previsionale.

Se non regolata con maggiore rigore, tale procedura – secondo questa tesi – potrebbe divenire una facile alternativa al concordato preventivo, a discapito dei creditori meno esposti, che non ritrovano le necessarie tutele di cui abbisognano.

1.5. La relazione dell'esperto

L'accordo di ristrutturazione raggiunta con i creditori deve essere necessariamente accompagnato dalla relazione di un esperto che deve pronunciarsi sull'attendibilità dell'accordo e, in particolare, sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito.

L'estrema genericità della norma ha fatto nascere un ampio dibattito sull'individuazione delle caratteristiche dell'esperto e dei suoi compiti.

Sarebbe stato auspicabile un richiamo all'art. 161, comma 3 (che a sua volta richiama l'art. 28 L.F.), laddove è previsto che l'esperto dovrà verificare anche l'attendibilità dei dati aziendali quindi la loro veridicità e regolarità.

L'attuabilità dell'accordo può essere demandata non solo a dottori commercialisti e ad altri esperti contabili, ma anche a soggetti in possesso di comprovate capacità di gestione imprenditoriale e a soggetti dotati di esperienza nel campo della crisi d'impresa.

2. La pubblicità dell'accordo. Opposizione e omologazione

2.1. Opposizione, omologazione e deposito nel Registro delle imprese

Il secondo comma dell'art. 182 bis stabilisce che l'accordo di ristrutturazione dei debiti è pubblicato nel Registro delle imprese.

In questo comma viene fissato anche il termine di trenta giorni dalla pubblicazione entro il quale i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione.

Ancora una volta la pubblicazione nel Registro delle imprese assume valore di pubblicità legale.

La pubblicazione, che permette a chiunque di prendere visione dell'accordo, ha una **duplice finalità**:

- a) fissare il momento dal quale comincia a decorrere l'efficacia dell'accordo tra i soggetti che vi hanno preso parte;
- b) fornire uno strumento di tutela ai creditori e i terzi che si sentano danneggiati dall'accordo, dando loro la possibilità di fare opposizione.

Il comma successivo stabilisce che il tribunale, una volta decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio, con decreto motivato.

L'omologazione non prevede solo la decisione delle opposizioni. Essa interviene anche in assenza di opposizioni.

E' sicuramente un controllo di legittimità che ha per oggetto innanzitutto i consensi prestati e il calcolo della percentuale dei crediti minima del 60%; è poi diretto a verificare l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, verifica che viene ovviamente fatta sulla base della relazione dell'esperto e di tutta la documentazione prodotta dall'imprenditore.

L'opposizione non sospende l'efficacia dell'accordo che comincia comunque ad esplicare i suoi effetti dal giorno in cui viene pubblicato nel Registro delle imprese.

Nel caso in cui la domanda di omologazione sia rigettata, può essere dichiarato il fallimento d'ufficio qualora emerga che l'accordo non produce l'effetto dello stato di insolvenza.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'omologazione sia pronunciata e successivamente ad essa sia stato dichiarato il fallimento, non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

2.2. Modalità di deposito dell'accordo presso il Registro delle imprese

Riportiamo, in forma sintetica, le procedure da seguire per la pubblicazione nel Registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Riferimenti legislativi: art 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (introdotto dall'art. 1, comma 1, Legge 14 maggio 2005, n. 80);

Termini: nessuno;

Obbligati: un amministratore;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- ❖ **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:
 - ◆ **Modello S2** (quadri A e B), per la richiesta di deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale dovrà essere dichiarato, dall'amministratore, conforme all'originale trascritto nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle *"Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale"*.
Nel **riquadro 20** va inoltre inserita la seguente indicazione *"Deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942"*.
 - ◆ **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
- ❖ **La distinta** dovrà essere sottoscritta dall'amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle *"Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale"*;

- ❖ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00 (se presentato su supporto informatico) Euro 90.00 (se inviato telematicamente), da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ❖ **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.